



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911
Fax 06-8553237

COMUNICATO STAMPA

Roma 17 aprile 2013

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE

1) Ricorso Sig. BUCCI Manolo

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 12 inflitta seguito deferimento del Procuratore federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. in relazione al fallimento della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. – nota n. 4317/96pf12-13/AM/ma del 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

2) Ricorso Sig. TALONE Fabrizio

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta seguito deferimento del Procuratore federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. seguito fallimento della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. – nota n. 4317/96pf12-13/AM/ma del 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

3) Ricorso Sig.ra BONDI Michela

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta seguito deferimento del Procuratore federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. seguito fallimento della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. – nota n. 4317/96pf12-13/AM/ma del 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

4) Ricorso Sig. CENTOFANTI Estevan Vincenzo

Avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 3 inflitta seguito deferimento del Procuratore federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 21, commi 2 e 3 N.O.I.F. seguito fallimento della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. – nota n. 4317/96pf12-13/AM/ma del 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

Riuniti i reclami nn. 1), 2), 3) 4), 5, e 6):

- 1) **ACCOGLIE IN PARTE** il ricorso presentato da Bucci Manolo riducendo a mesi 6 la sanzione inflitta;
- 2) **ACCOGLIE IN PARTE** i ricorsi presentati da Bucci Gianluca e Coculo Luca riducendo a mesi 4 la sanzione inflitta;
- 3) **RESPINGE** i ricorsi presentati da Bondi Michela, Centofanti Estevan Vincenzo e Talone Fabrizio.

5) Ricorso Sig. COCULO Luca

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta seguito deferimento del Procuratore federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. per effetto dell'art. 1, comma 5 C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3 e 37, comma 1 N.O.I.F. seguito fallimento della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. – nota n. 4317/96pf12-13/AM/ma del 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

6) Ricorso Sig. BUCCI Gianluca

avverso la sanzione dell'inibizione per mesi 6 inflitta seguito deferimento del Procuratore federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. per effetto dell'art. 1, comma 5 C.G.S., in relazione all'applicazione dell'art. 21, commi 2 e 3 e 37, comma 1 N.O.I.F., seguito fallimento della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. – nota n. 4317/96pf12-13/AM/ma del 21.1.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 71/CDN del 7.3.2013)

7) Ricorso A.C. PISA 1909

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Perez Leonardo seguito gara Sorrento/Pisa del 7.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione ad 1 giornata effettiva di gara.

8) Ricorso A.S. GUBBIO 1910 S.r.l.

avverso la sanzione della ammenda di € 5.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Gubbio/Avellino del 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

RESPINTO

9) Ricorso A.S. GUBBIO 1910 S.r.l.

avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al sig. Sottitl Andrea seguito gara Gubbio/Avellino del 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

RESPINTO

10) Ricorso A.S. GUBBIO 1910 S.r.l.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Sandreani Alessandro seguito gara Gubbio/Avellino del 5.4.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 151/DIV del 9.4.2013)

RESPINTO